

	Ente COMUNE DI SOLTO COLLINA Provincia di Bergamo	Numero 7	Data 27-04-2012
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2012.			

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno **duemiladodici** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **14:00**, in apposita sala del Comune, il Commissario Straordinario DOTT. LETTERIO PORTO, giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 2012 e pubblicato sulla Gazzetta n. 33 del 9 febbraio 2012, assistito dal Segretario Comunale D.SSA FRANCA MOROLI, assunti i poteri di **CONSIGLIO**, ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO che il D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'art. 13 ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria per tutti i comuni del territorio nazionale, il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, individuando altresì la base imponibile dell'imposta;

RICHIAMATI, relativamente al succitato art. 13:

- a) il comma 6, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76%, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- b) il comma 7, che riduce l'aliquota per l'abitazione principale e le sue pertinenze allo 0,4%, lasciando la facoltà ai comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- c) il comma 8, che riduce allo 0,2% l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 26 febbraio 1994, n. 133, lasciando facoltà ai Comuni di diminuire allo 0,1% la suddetta aliquota;
- d) il comma 9, che dà facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. 917/86, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- e) il comma 10, il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione fissata per i figli non può essere superiore ad € 400,00. Inoltre, il medesimo comma assegna ai comuni la facoltà di elevare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e con l'impossibilità di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che:

- 1) il comma 11 dispone che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà Imposta Municipale Propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l'aliquota di base dello

0,76%; la quota spettante allo Stato non viene ridotta in funzione delle detrazioni e riduzioni di imposta deliberate dai comuni;

- 2) il comma 17 stabilisce che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, varia in funzione del maggiore o minore gettito attribuito ai comuni dalle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell'Imposta Municipale Propria.

RITENUTO, al fine di raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi:

- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, lasciando inalterate le detrazioni previste per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- di NON avvalersi della facoltà di cui al comma 9 del medesimo articolo;

CONSIDERATO pertanto che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto mantenendo invariate le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote:

- 1) aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%;
- 2) aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura dello 0,4%;
- 3) aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 nella misura dello 0,2%;

VISTI il parere di regolarità tecnico-contabile reso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

DELIBERA

- 1) di stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, nelle misure esposte nella seguente tabella, senza esercitare le facoltà assegnate dalla legge e sintetizzate in premessa:

TIPOLOGIA	
Aliquota di base	0,76 per cento
Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze	0,4 per cento
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,2 per cento

- 2) di lasciare invariate le detrazioni stabilite dal D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle seguenti misure:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale; l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00;

- 3) di stabilire che per gli anni 2013/2014 l'aliquota base è pari allo 0,85% , ferme e invariate le altre aliquote;

- 4) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 comma 15 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201.

Solto Collina 27-04-2012

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. LETTERIO PORTO



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 27.04.2012**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE

Il sottoscritto Giancarlo Zana nella sua qualità di Responsabile del Settore economico-finanziario;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre al Consiglio Comunale;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 49 I comma del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-contabile sulla deliberazione in argomento.

Solto Collina, 27.04.2012



Il Responsabile del Settore
Rag. Giancarlo Zana

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. LETTERIO PORTO



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA FRANCA MOROLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line dell'Ente il giorno 27.04.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, D.Lgs.n.267/2000.

Soltò Collina, li 27.04.2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA FRANCA MOROLI

Estremi esecutività

Divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 del T.U. – D.Lgs.n.267/2000

Soltò Collina li



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA FRANCA MOROLI